

COMUNE DI CASTELL'ALFERO

OO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 9 del 23/04/2008)

INDICE

SEZIONE I^ - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
ART. 1 – Ambito di applicazione del regolamento	pag. 3
 SEZIONE II^ - DELLA PROPRIETA' DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA	 pag. 3
ART. 2 – Pascolo	pag. 3
ART. 3 – Bestiame incustodito	pag. 3
ART. 4 – Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame	pag. 3
ART. 5 – Ricetto a greggi vaganti	pag. 4
ART. 6 – Divieto d'ingresso ai fondi altrui	pag. 4
ART. 7 – Caccia e pesca	pag. 4
ART. 8 – Spigolature	pag. 4
 SEZIONE III^ - DELLE COSTRUZIONI RURALI E DEI RICOVERI PER ANIMALI	 pag. 4
ART. 9 – Costruzione, ampliamento	pag. 4
ART. 10 – Prevenzione incendi	pag. 5
ART. 11 – Recinti per animali	pag. 5
ART. 12 – Ricoveri animali – concimaie – stoccaggio letami e liquami – accumuli – trasporto	pag. 5
ART. 13 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti	pag. 6
ART. 14 – Cani da guardia ed animali d'affezione e da cortile	pag. 6
ART. 15 – Norme di sicurezza e distanza degli apiari	pag. 6
 SEZIONE IV^ - DELLE ACQUE, DEI FOSSI, DEI CANALI E DELLE STRADE	 pag. 7
ART. 16 – Divieto di impedire il libero deflusso delle acque	pag. 7
ART. 17 – Accessi su strade comunali	pag. 7
ART. 18 – Aratura dei terreni lungo le strade	pag. 7
ART. 19 – Irrigazione con acque correnti e da pozzi – sicurezza pozzi	pag. 8
ART. 20 – Distanza per fossi canali ed alberi	pag. 8
ART. 21 – Distanza per alberi e siepi	pag. 9
ART. 22 – Siepi, alberi e/o fronte lungo strade comunali	pag. 9
 SEZIONE V^ - DELLE MALATTIE DELLE PIANTE	 pag. 9
ART. 23 – Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante	pag. 9
ART. 24 – Divieto di vendere piante e sementi	pag. 9
ART. 25 – Segnalazione esche avvelenate	pag. 9
ART. 26 – Presidi sanitari	pag. 10
ART. 27 – Trattamenti antiparassitari con mezzi aerei	pag. 10
ART. 28 – Misure contro la propagazione della nottua, della pilaride del mais, della metcalfa pruinosa e della flavescenza dorata	pag. 10
ART. 28 BIS – Gerbidi – pulizia dei fondi	pag. 10
– casistiche di particolare pericolo	pag. 11
ART. 29 – Danneggiamento alle piante	pag. 11
 SEZIONE VI^ - DELLE SANZIONI	 pag. 11
ART. 30 – Accertamento delle violazioni	pag. 11
ART. 31 – Pagamento in misura ridotta	pag. 11
ART. 32 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	pag. 12
ART. 33 – Sospensione delle autorizzazioni	pag. 12
ART. 34 – Risarcimento danni	pag. 12
ART. 35 – Ammontare delle sanzioni	pag. 12
 SEZIONE VII^ - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	 pag. 12
ART. 36 – Entrata in vigore del regolamento	pag. 12

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione del regolamento

Il presente Regolamento si applica nel territorio comunale facente parte della zona rurale, comprese le frazioni, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione. Il servizio di polizia rurale viene svolto dagli ufficiali ed agenti della polizia municipale alle dirette dipendenze del Sindaco o dall'Assessore delegato, e con l'apporto, per ambiti di competenza dell' A.R.P.A. provinciale, della A.S.L. – settore igiene ambientale e servizi veterinari, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio. Il Sindaco ha la facoltà di adottare ordinanze con tingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie, igiene e la sicurezza pubblica per quanto previsto dal presente regolamento.

SEZIONE SECONDA

DELLA PROPRIETA', DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Art. 2 – Pascolo

E' proibito lasciare animali al pascolo di notte nei fondi, se questi non sono recintati con muri o altro ostacolo idoneo e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile la fuoriuscita del bestiame.

La custodia del bestiame deve essere affidata a persone adulte ed idonee.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo da impedire che rechi molestia ai passanti e danni ai fondi. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta nei boschi e nei terreni comunali e privati senza l'autorizzazione preventiva del Sindaco o del proprietario o dell'avente titolo.

Art. 3 – Bestiame incustodito

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 842, 924 e 925 del Codice Civile e fatto salvo il risarcimento del danno patito dall'Ente e/o dai privati.

Art. 4 – Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono aver cura di impedire sbandamenti dai quali possono derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

La mandria non deve comunque occupare l'intera carreggiata, ma deve permettere il passaggio di persone ed automezzi, ed inoltre deve essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia munito di fanale proiettante rispettivamente luce bianca e rossa, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del Codice Penale.

Nelle vie e piazze è vietata la sosta del bestiame, tranne che in occasioni di manifestazioni autorizzate.

Art. 5 – Ricetto a greggi vaganti

Fermo restando gli obblighi di autorizzazione preventiva di cui all'art. 2, coloro che nel territorio comunale danno ricetto a greggi ed armenti provenienti da altre zone, sono tenuti ad avvisare immediatamente il Sindaco.

Parimenti i pastori, i caprai transumanti devono comunicare al Comune ed al Servizio Veterinario dell'ASL la data ed il luogo in cui intendono scaricare gli animali, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze, con almeno 48 ore di anticipo sulla data prevista d'arrivo a mezzo raccomandata AR, telegramma, fax o e-mail.

Qualsiasi mutamento deve essere comunicato entro 48 ore.

Qualsiasi ulteriore trasferimento deve essere denunciato entro 24 ore e può essere effettuato dopo tre giorni di sosta nel luogo indicato dal proprietario/detentore, fino a quando le Autorità competenti non abbiano effettuate le verifiche previste dalle leggi.

Art. 6 – Divieto d'ingresso ai fondi altrui

E' vietato entrare o passare abusivamente senza necessità nei fondi altrui anche se non recintati. Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, senza danneggiare i raccolti.

E' parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, laddove esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che non si tratti d'inseguire sciame d'api o animali mansueti sfuggiti al proprietario, come previsto dagli art. 842 e 843 del Codice Civile e meglio precisato all'art. 15 – comma 4 e 5 del presente regolamento.

L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza deve essere comunicato ai proprietari privati o alla Pubblica Amministrazione proprietaria affinché attivino eventualmente, le iniziative legali di propria competenza. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche, per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi e dei tartufi.

Art. 7 – Caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia, oltre ai principi generali e disposizioni di legge, valgono anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni emanate dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 8 – Spigolature

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata effettuata la raccolta dei prodotti.

SEZIONE TERZA

DELLE COSTRUZIONI RURALI E DEI RICOVERI PER ANIMALI

Art. 9 – Costruzione e ampliamento

La costruzione, l'ampliamento, nonché tutti gli interventi relativi ai fabbricati residenziali, pertinenziali, produttivi agricoli e di servizio situati nell'area agricola, come individuata dal vigente P.R.G.C., sono soggetti agli atti di assenso definiti dal D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m. ed i. (Testo Unico dell'Edilizia).

La realizzazione degli interventi edilizi nell'area agricola è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) vigenti.

Le tipologie architettoniche dei fabbricati – residenziali e non – posti nel territorio agricolo comunale dovranno rispettare quanto fissato dalle normative dei vigenti P.R.G.C. e R.E.C.

Art. 10 – Prevenzione incendi

Come previsto dalla L.R. 9 giugno 1994, n. 16, è sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale (stoppie, cespugli etc...) in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi.

In condizioni di particolare pericolosità, bisogna osservare le ordinanze emanate dalla Prefettura. Sono ammesse deroghe a quanto disposto sopra per particolari esigenze agricole, previa autorizzazione rilasciata dagli Enti interessati e non prima di essersi assicurati che non esista qualsiasi pericolo d'incendio, sia nei raccolti che nei fabbricati, comunque i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non possono essere abbandonati finchè non siano completamente spenti.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 1° marzo 1975 n. 47 nella stagione estiva o in particolari situazioni di pericolosità (siccità, vento) dichiarata dagli organi della Regione Piemonte è vietato fumare nei boschi, accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere o compiere qualsiasi operazione che possa creare comunque, pericolo d'incendio.

Art. 11 – Recinti per animali

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non hanno pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Art. 12 – Ricoveri animali – concimaie – stoccaggio letami e liquami – accumuli – trasporto

1. I ricoveri per gli animali (bestiame, stalle etc...) e le concimaie devono essere costruite secondo le normative sanitarie (benessere animale etc...) ed urbanistiche vigenti.
2. Per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, (stoccaggio e smaltimento) provenienti dalle aziende agricole, si fa riferimento al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e al codice di buona pratica agricola. L'utilizzazione agronomica di letami e liquami è consentita con comunicazioni legate all'Anagrafe unica del Piemonte denominata Anagrafe Unica. La comunicazione è parte integrante del fascicolo aziendale (per le aziende con produzione annua inferiore ai 1000 kg di azoto non sussiste l'obbligo della comunicazione).
3. L'accumulo dei letami è consentito ai soli fini dell'utilizzazione agronomica nel rispetto dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007.
4. Il trasporto del letame a cielo aperto deve avvenire con particolare cura in modo da non disperdere il letame sul suolo pubblico.
5. I rimorchi scoperti, nell'attraversamento di centri abitati, dovranno essere opportunamente coperti da telone.
6. Il trasporto del letame all'interno dell'abitato deve essere evitato in orari e con le modalità di seguito stabilite: all'infuori del periodo che va dalle ore 12,00 alle ore 14,00 in autunno-inverno e dalle ore 12,00 alle ore 15,00 in primavera-estate, inoltre è vietato trasportare il letame, il liquame e la pollina nei seguenti giorni dell'anno: il 1° gennaio, il giorno di Pasqua, il 25 aprile, il 2 giugno, il 15 agosto, la prima domenica di settembre (festa patronale), il 1° novembre e il 25 dicembre.
7. Il trasporto del liquame nell'abitato sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato e in ogni caso dovrà essere trasportato e irrigato prima delle ore 10,00 e dopo le ore 17,00 e dovrà essere sotterrato nell'immediato.
8. Per quanto concerne la pollina agricola, il trasporto deve effettuarsi dalle ore 20,00 alle ore 10,00 del giorno successivo e la stessa va comunque sotterrata entro le 15 ore successive al trasporto con aratura. Sono vietati i cumuli della stessa in aperta campagna. Il relativo spargimento nei prati è consentito esclusivamente nel periodo compreso dal 20 ottobre al 20 febbraio e comunque a 300 metri dalle abitazioni.
9. In generale l'incorporazione al terreno degli effluenti zootecnici va effettuato simultaneamente allo spandimento o entro il giorno successivo alla distribuzione in campo, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura.

Art. 13 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

Il proprietario o detentore di animali a qualunque titolo è obbligato a denunciare all'autorità competente qualsiasi caso di malattia infettiva o sospetta malattia infettiva.

In attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, il proprietario deve provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.

Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L.-

L'interramento è vietato, se non è autorizzato dalla Autorità Sanitaria.

Art. 14 – Cani da guardia, animali d'affezione e da cortile

Come previsto dalla Legge Regionale n. 18 del 19/07/2004, i cani di qualsiasi razza devono essere iscritti alla anagrafe canina presso il Comune e identificati tramite un microchip sottocutaneo che viene inserito a cura dei veterinari dell'A.S.L. o da veterinari autorizzati. I cani non registrati all'anagrafe canina e non identificati non possono essere ceduti, né venduti, né passare di proprietà.

I proprietari di animali d'affezione e da cortile, devono mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e ad altri animali di terzi.

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno mq otto per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento lunga almeno mt. cinque.

La detenzione contemporanea di oltre cinque cani adulti deve essere autorizzata dall'A.S.L. competente.

I cani portati a passeggio in luoghi pubblici frequentati da persone, devono essere tenuti al guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l'animale sia di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando sia di taglia grande. Per tali categorie di cani è vietato l'addestramento inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità.

Inoltre il proprietario o conduttore deve provvedere allo asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale.

Art. 15 – Norme di sicurezza e distanza degli apiari

Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati, a non meno di mt. 10,00 (dieci) da strade di pubblico transito ed a non meno di mt. 5,00 (cinque) dai confini di proprietà pubbliche o private. Inoltre la direzione di volo, identificato dalla porticina d'ingresso delle api nelle arnie, non deve essere diretta verso la proprietà altrui sia pubblica che privata.

L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno mt. 2,00 (due) o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità, tali ripari devono avere un'altezza di 2 (due) metri.

Queste distanze possono essere derogate d'accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.

Secondo le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, chi dovesse raccogliere sciame dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno causato alle colture e, alle piante.

Gli sciami scappati agli apicoltori possono essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a posarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni o abbia cessato d'inseguirli dopo lo stesso tempo.

SEZIONE QUARTA

DELLE ACQUE, DEI FOSSI, DEI CANALI E DELLE STRADE

Art. 16 – Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma del Cod. Penale.

Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, devono essere allargati ed approfonditi in modo adeguato; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

In caso di inadempienza del proprietario o chi per esso, il Comune, può fare eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Sono vietate le piantagioni che si inoltrano dentro i fossi ed i canali, provocandone un restringimento della sezione.

Senza il permesso del Comune è vietato l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale.

Art. 17 – Accessi su strade comunali

Lungo le strade comunali è vietato colmare i fossi laterali o stabilire ponticelli e cavalcafossi per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici Comunali preposti.

Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato, deve essere cura del proprietario, intubare il tratto di fosso: il diametro del tubo deve essere di misura adeguata salvo autorizzazioni in deroga. In presenza di corsi d'acqua minori (stagionali o perenni) sono vietate le occlusioni anche parziali, incluse le zone di testata, tramite riporti vari e le coperture mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione. Le opere di attraversamento stradale dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione in modo da non ridurre l'ampiezza dell'alveo.

I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali e comunque sul suolo viabile comunale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da non creare danni o situazioni di pericolo.

I proprietari di strade private inghiaiate, si devono far carico di evitare che detto materiale unitamente a terriccio, possa invadere il sedime stradale comunale. All'uopo devono predisporre e/o installare, là dove si rende necessario per la particolare pendenza della strada privata, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il regolare deflusso nei canali di scolo. Inoltre gli stessi proprietari sono tenuti a pulire i propri cavalcafossi intubati, tutte le volte che il Comune esegue lavori di espurgo dei fossi di guardia, nelle tratte stradali interessati da detti cavalcafossi, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il regolare deflusso delle acque.

E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade, scarpate, piazzuole ed in ogni altro luogo pubblico, che non sia appositamente riservato ed indicato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 18 – Aratura dei terreni lungo le strade

I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto non coltivata, verso le strade, loro ripe o loro fossi.

Questa fascia deve avere una larghezza non inferiore al metro misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.

Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto, fatto salvi gli obblighi di cui al comma precedente.

Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale ed alle banchine di deflusso delle acque piovane: chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.

Art. 19 – Irrigazione con acque correnti e da pozzi – sicurezza pozzi

E' consentito prelevare acque correnti per uso irriguo, per abbeveraggio o per altri scopi previo autorizzazione e solo per periodi limitati.

Per gli impianti d'irrigazione a pioggia, gli irrigatori devono essere posizionati in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private, comunque è vietato bagnare le strade pubbliche e d'uso pubblico.

In caso di periodi di carenza idrica, il Comune può sospendere o limitare l'attività di irrigazione.

Lo scavo di pozzi deve essere autorizzato dagli enti competenti (Comune, Provincia, etc...).

Inoltre i proprietari, possessori o utilizzatori di pozzi, cisterne e simili, devono mettere in atto ogni misura di sicurezza e accorgimento, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata (chiusura con adeguati sportelli metallici o in cemento, lucchetti, serrature etc...).

Questa regola deve essere osservata su tutto il territorio comunale e su tutte le tipologie di terreni e colture, anche se i pozzi e le cisterne sono abbandonati da tempo (vigneti, boschi, gerbidi etc...).

Art. 20 – Distanza per fossi e canali

Ogni fosso interposto tra due fondi si ritiene comune.

In occasione di nuovi scavi di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per i fossi o canali scavati presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Art. 21 – Distanza per alberi e siepi

Per piantare alberi presso il confine debbono essere osservate le distanze osservate dall'art. 892 del Codice Civile ad eccezione per gli alberi di alto fusto la cui distanza dal confine si fissa in metri quindici (15) sia che la piantumazione sia su una che su più file. Nel caso di fondi non adiacenti vanno osservate ugualmente le distanze delle piantagioni dal confine, comprendendosi però nel calcolo di tali distanze l'ampiezza dello spazio intercorrente fra i fondi stessi.

Per quanto riguarda la piantumazione di acacie o robinie si ritiene possano considerarsi alberi non di alto fusto solo nel caso facciano parte di bosco ceduo con taglio da effettuarsi sistematicamente ogni 9/10 anni, nel qual caso dovranno essere piantate alla distanza minima da strade e confini con terreni coltivati di metri quattro (4).

Qualora le acacie o robinie vengano piantate singolarmente ovvero su file in appezzamenti confinanti con campi e/o prati in zona non considerata boschiva, il cui taglio non sia effettuato ogni 9/10 anni, continuano ad essere considerate piante di alto fusto, alle quali viene applicata la disciplina di cui al primo comma.

Per la piantumazione di frutteti deve essere osservata una distanza minima di metri cinque (5) dal confine con terreni e abitazioni (sempre che non siano alberi di alto fusto).

Nei casi suesposti sono fatti salvi diversi accordi tra i confinanti purchè vengano rispettate le distanze minime stabilite dal Codice Civile.

I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata devono essere piantate ad una distanza minima di mt. 2,00 dal bordo esterno della banchina. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata dal bordo superiore della scarpata stessa è parimenti di mt. 2,00.

Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, deve essere di mt. 3,00. Ove esiste la scarpata la stessa distanza parte dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata deve essere di mt. 5,00.

Ogni siepe tra due fondi si presume comune, salvo prova contraria, ed è mantenuta a spese comuni, comunque la distanza dal confine delle siepi deve essere di mt. 1,00 minimo e l'altezza massima di mt. 2,00.

Le siepi, gli arbusti e tutte le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, su rivi e fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti ed alle distanze previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

La coltivazione di piante ornamentali e da frutto all'interno dei recinti con casa di abitazione è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal codice civile.

Art. 22 – Siepi, alberi e/o fronde lungo strade comunali

I proprietari di fondi adiacenti alle strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada e a far tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale ed a rimuovere, nel più breve tempo possibile, quegli alberi che per effetto di intemperie vengono a cadere sul piano stradale.

Qualora a causa di intemperie o per altri motivi, alberi, rami, frutti vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Eventuali alberi collocati non a distanza regolare dal confine della strada comunale o esistenti da lunga data, comunque in zone ritenute pericolose per la viabilità e la sicurezza, o nascondono la segnaletica, devono essere abbattuti.

SEZIONE QUINTA

DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 23 – Obbligo di denuncia di insorgenza delle malattie delle piante

Fatte salve le disposizioni emanate dalla legge 18/06/1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12/10/1933 n. 1700 e modificate con R.D. 2/12/1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri, comunque, interessati all'azienda agricola, di denunciare al Sindaco, all'Ufficio provinciale per l'agricoltura, all'Osservatorio Fitopatologico della Regione ed al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste, le malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi.

E' fatto obbligo, altresì, di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta all'uopo prescritti: tale denuncia può essere fatta anche per il tramite del Sindaco del Comune stesso.

L'autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici sunnominati, impartisce di volta in volta, disposizioni che devono essere rispettati dai proprietari dei fondi e da tutti gli interessati, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità al R.D. 29/05/1941 n. 489 e della legge 13/06/1935 n. 1220 e s.m. ed i.-

Art. 24 – Divieto di vendere piante e sementi

La vendita di piante e sementi deve essere autorizzata dal Sindaco su posti fissi durante i mercati, fiere ed altre occasioni. E' vietato il commercio ambulante.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte alle malattie diffusibili senza certificato d'immunità rilasciato dall'Osservatorio di Fitopatologia di Torino.

Lo stesso istituto deve rilasciare apposito permesso per qualunque spedizione di piante e semi fatta da persone che non siano proprietari, conduttori di vivai, di stabilimenti orticoli o commercianti di piante.

La raccolta delle piante medicinali e da profumo, indicate dal D.L. 26/05/1932 n. 772, deve essere autorizzata dal Comune.

Art. 25 – Segnalazione esche avvelenate

Nel caso vengano usate esche avvelenate per protezione agricola, che possono recare danno all'uomo o agli animali domestici, è fatto obbligo di avvisare preventivamente l'autorità comunale e di esporre lungo i confini del fondo e per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, cartelli con la scritta ben visibile "terreno avvelenato" o simile.

Art. 26 – Presidi sanitari

Al fine di evitare inquinamento ambientale e delle culture, è vietato l'uso indiscriminato dei diserbanti di ogni genere di antiparassitari di prima e seconda classe.

In deroga a quanto su precisato, gli imprenditori agricoli in caso di assoluta necessità e giustificati motivi possono usare i sopradetti presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (croce di Sant'Andrea).

Gli operatori specializzati devono essere muniti di patentino rilasciato dall'Ufficio Provinciale per l'Agricoltura.

Durante l'impiego di questi prodotti si devono prendere degli accorgimenti in modo da evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con la bocca. Inoltre si deve operare in assenza di vento per evitare che il prodotto si espanda oltre i confini di proprietà.

Le confezioni dei presidi sanitari non devono essere abbandonati dove capita, ma devono essere resi innocui: I contenitori in metallo, plastica o vetro possono essere smaltiti, dopo accurato lavaggio, nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata.

Art. 27 – Trattamenti antiparassitari con mezzi aerei

I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere autorizzati dall'A.S.L. competente ed eseguiti secondo le modalità impartite ogni anno dalla Regione.

L'operazione deve essere pubblicizzata in modo idoneo con manifesti che a cura degli operatori devono essere affissi nelle zone interessate.

Il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio Veterinario per le rispettive competenze, sono addetti alla sorveglianza affinché vengano adottate tutte le precauzioni per proteggere la popolazione, gli stessi operatori, gli animali di proprietà delle aziende, i corsi d'acqua e l'ambiente in generale.

Art. 28 – Misure contro la propagazione della nottua, della pilarida del mais, della metcalfa pruinosa e della flavescenza dorata

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il quindici aprile di ogni anno (D.M. 6/12/1950), salvo eventuali proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.

Per prevenire la propagazione della flavescenza dorata della vite, è fatto obbligo ai viticoltori ed ai vivaisti di applicare i trattamenti insetticidi obbligatori, in esecuzione del D.M. n. 32442 del 31/05/2000 contenente "misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" recepito dal D.G.R. n. 81 – 581 del 24/07/2000 e delle successive Deliberazioni regionali che hanno incaricato il Settore Fitosanitario Regionale di individuare le zone focolaio e le zone indenni particolarmente a rischio.

Per quanto riguarda la pulizia dei fondi per evitare la proliferazione della flavescenza dorata o altri agenti infestanti si fa riferimento all'articolo successivo.

Art. 28 BIS – Gerbidi – Pulizia dei fondi – Casistiche di particolare pericolo

I proprietari o possessori a qualunque titolo dei fondi agricoli o non agricoli hanno l'obbligo di tenerli puliti rispetto alle proprietà confinanti, al fine di evitare danni causati da incendi, proliferazione di malattie o agenti infestanti (quali, a titolo di esempio, insetti, animali dannosi, flavescenza dorata) ed ogni altro danno.

Il Comune, dietro segnalazione di terzi o rilevazione nell'ambito della normale attività di vigilanza sul territorio da parte della Polizia Municipale, in caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente disciplina, laddove ritenga sussistere particolare pericolo o potenzialità di arrecare rilevanti danni alle colture vicine, emetterà a carico dei trasgressori apposita ordinanza per ingiungere l'effettuazione della pulizia del fondo. In caso di ulteriore inottemperanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla disciplina vigente, provvederà all'esecuzione d'ufficio della pulizia del fondo con addebito al trasgressore delle conseguenti spese, compresi i costi del personale impegnato nell'attività istruttoria e di vigilanza. Laddove il grado di urgenza lo permet-

ta, potranno, a discrezione del Comune, essere emessi fino ad un massimo di due avvisi bonari prima di emettere il provvedimento ordinatorio.

Il precedente comma si applica in ogni caso quando, dietro segnalazione di terzi o rilevazione nell'ambito della normale attività di vigilanza sul territorio da parte della Polizia Municipale, si riscontrino situazioni rientranti in specifiche casistiche generali ritenute di particolare pericolo dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, qui elencate:

Casistiche di particolare pericolo

I SEGUENTI CASI:

- ❖ Gerbidi rientranti nella fascia di rispetto di 50 metri dai fabbricati;
- ❖ Gerbidi rientranti nella fascia di rispetto di metri 20 da colture di: vigneti – frutteti – noccioli;
- ❖ Vigneti incolti o gerbidi che contengono viti incolte – senza limite di fascia di rispetto.

SI SPECIFICA CHE:

- ❖ La distanza dei fabbricati si calcola dal perimetro dell'edificio e non dal confine di proprietà e che i fondi ricadenti nella fascia di rispetto devono essere puliti per l'intera particella di appartenenza.

Sono inoltre considerati casi di particolare pericolo, i gerbidi che non rientrano nelle casistiche precedenti ma sono confinanti con strade di proprietà pubblica; in tal caso la pulizia del gerbido potrà limitarsi a metri 5 dal manto stradale.

Deve intendersi gerbido l'appezzamento per il quale non vengono eseguiti cicli di lavori agricoli comportati dalle colture in atto, secondo le normali tecniche di coltivazione ordinaria, ovvero l'appezzamento non più oggetto di coltura.

In ogni caso è gerbido quel terreno che può arrecare danni ai sensi delle casistiche precedenti all'insindacabile giudizio dell'autorità comunali competenti.

Art. 29 – Danneggiamento alle piante

Il Codice penale, punisce chi arreca danno alle piante defogliandole, scortecciandole, sveltandole, strappandole, etc...

E' vietato inoltre lasciare che le piante vengano danneggiate dagli animali o che questi vengano lasciati liberi di vagare per i terreni altrui durante la semina o la raccolta dei prodotti.

SEZIONE SESTA

DELLE SANZIONI

Art. 30 – Accertamento delle violazioni

Le trasgressioni al presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e punite a norma della Legge 24/11/1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).

Art. 31 – Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi di violazione.

Art. 32 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Quando ricorrono gli estremi del D.Lgs. n. 267 del 2000, il Sindaco, oltre al pagamento della sanzione prevista può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 33 – Sospensione delle autorizzazioni

Al trasgressore viene sospesa la concessione o l'autorizzazione rilasciata dal Comune nei seguenti casi:

- a) Per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti all'infrazione;
- c) Per morosità nel pagamento dei tributi comunali dovuti per la concessione.

Art. 34 – Risarcimento dei danni

L'applicazione della sanzione amministrativa non esclude il risarcimento del danno al Comune o a terzi, ove ne sussistano i presupposti.

Art. 35 – Ammontare delle sanzioni

Le violazioni a quanto disposto dal presente regolamento sono sanzionate:

- a) Da Euro 25,00 a Euro 150,00 per le violazioni di quanto prescritto agli artt. **4 – 5 – 6**;
- b) Da Euro 50,00 a Euro 300,00 per le violazioni di quanto prescritto agli artt. **2 – 3 – 8 – 13 – 14 – 15 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27**;
- c) Da Euro 75,00 a Euro 450,00 per le violazioni di quanto prescritto agli artt. **10 – 11 – 12 (comma 4, 5, 6, 7, 8) – 16 – 17 – 18 – 21 (solo per i confini con le strade comunali) – 22 – 28 – 28 BIS**.

SEZIONE SETTIMA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 36 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia con esso incompatibili.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuto espletamento delle procedure previste dallo Statuto comunale.